

In questi giorni alle medie stanno arrivando le comunicazioni sui soprannumerari

Prof sotto l'alea dei trasferimenti

Ecco come l'insegnante perdente posto può tutelarsi

DI CARLO FORTE

Docenti soprannumerari delle scuole secondarie di I grado alle prese con le domande condizionate. Gli insegnanti delle medie (tra un po' sarà la volta dei colleghi delle superiori) stanno ricevendo in questi giorni le comunicazioni relative alle situazioni di soprannumerarietà. Situazioni che si verificano quando in una scuola il numero delle cattedre di una disciplina, previste in organico di diritto per il prossimo anno scolastico, sono inferiori al numero dei docenti attualmente in servizio nella medesima istituzione scolastica.

I soprannumerari e, cioè, i docenti in eccedenza rispetto all'organico di diritto, vengono individuati tra i docenti collocati agli ultimi posti delle graduatorie di istituto. Ciò avviene a seguito della riduzione di ore di insegnamento dovute a contrazioni del numero delle classi e degli alunni. L'effetto dell'insorgenza delle situazioni di soprannumerarietà è la preclusione del diritto a continuare a lavorare nella sede scolastica dove i perdenti posto (è così che si chiamano i soprannumerari) e il relativo assoggettamento al trasferimento d'ufficio o, in subordine, al trasferimento a domanda condizionata. A questo proposito, la normativa contrattuale prevede una serie di tutele a vantaggio di coloro che dovessero trovarsi in queste situazioni.

In primo luogo, il docente perdente posto viene inviato a presentare la domanda di mobilità in deroga al decorso del termine ordinario di presentazione delle domande di mobilità. Il contratto prevede che gli interessati abbiano 5 giorni di tempo per provvedere ai relativi adempimenti. Ma la

ristrettezza dei tempi di gestione delle relative domande di solito induce gli uffici a fissare termini strettissimi. Non di rado: 24 ore dalla comunicazione.

In questi casi il contratto consente al docente interessato di vincolare la validità della propria domanda al permanere della relativa situazione di soprannumerarietà (cosiddetta domanda condizionata). Il modulo di domanda (che va presentato alla scuola in formato cartaceo) contiene, infatti, un'apposita chiamata, che consente al perdente posto di chiedere l'annullamento della domanda se, nelle more degli esiti della mobilità, la propria cattedra dovesse essere ricostituita o, comunque, dovesse liberarsi.

Si pensi al caso dello spezzone residuo nella sede di titolarità al quale dovesse essere aggiunto dall'ufficio, all'ultimo momento, un altro spezzone in altra scuola, in ciò determinando la costituzione di una cattedra oraria esterna. In questo caso, dunque, il docente che abbia presentato la domanda di mobilità non sarà assoggettato alla mobilità d'ufficio e rimarrà nella propria sede per le ore rimaste libere e per le restanti ore completando la cattedra in un'altra scuola. Oppure al caso di ulteriori disponibilità che dovessero verificarsi nella stessa scuola qualora un altro docente, non soprannumerario, della stessa disciplina dovesse ottenere il trasferimento in altra scuola liberando la propria cattedra.

Nondimeno, anche se ciò non dovesse avvenire, il docente soprannumerario, presentando la domanda condizionata può indicare delle altre sedi di preferenza che, se disponibili, potrebbero determinare l'accoglimento della domanda. Se il docente viene trasferito o in

accoglimento della domanda condizionata oppure d'ufficio se non la presenta, conserva comunque una precedenza speciale per rientrare nella sede di ex titolarità nelle successive tornate di mobilità. A patto, però, che indichi nelle successive domande la sede di ex titolarità come prima preferenza. In caso di trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata, l'insegnante interessato acquisisce anche il diritto a presentare la domanda di utilizzazione. Sempre, però, a patto che indichi come prima preferenza la sede di ex titolarità. Anche in questo caso al docente viene attribuita una precedenza speciale, se in organico di fatto dovesse insorgere una disponibilità di cattedra nella sede di ex titolarità.

Se di anno in anno il docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata indicherà nella domanda di mobilità, sempre come prima preferenza, la sede di ex titolarità,

anche se la domanda non dovesse essere soddisfatta, conserverà il diritto a maturare il punteggio di continuità didattica per otto anni consecutivi. Tale punteggio consiste in una maggiorazione di due punti per ogni anno di servizio, per i primi cinque anni di permanenza nella stessa scuola (a valere dopo tre anni) o comunque, durante gli otto anni successivi al trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata.

In alternativa all'utilizzazione, il docente interessato può comunque chiedere anche l'assegnazione provvisoria, a patto però che il trasferimento sia avvenuto in una sede ubicata in un comune diverso da quello dove è ubicata la sede di ex titolarità. E sempre che tale sede di ex titolarità coincida con la residenza del proprio nucleo familiare oppure negli altri casi ordinariamente previsti dal contratto in ordine alle assegnazioni provvisorie.